## TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE I

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Silvia Bianchi Presidente relatore

Dott. Ivana Morandin Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice

ha emesso il seguente

## **DECRETO**

in punto: ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/99.

Vista la propria sentenza n. 134/2023 del 18/10/2023, con cui veniva dichiarato lo stato di insolvenza di WORK SERVICE GROUP S.P.A., in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Milano via Benvenutto Cellini 1, attiva nel settore della logistica integrata;

osservato che il Commissario giudiziale designato dal Ministero, avv. Francesco Grieco, ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 270/99 in data 17.11.2023 e lo stesso giorno il Commissario giudiziale ha depositato documentazione di avvenuta trasmissione tramite PEC della propria relazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

osservato, poi, che in data 20.11.2023 un avviso dell'avvenuto deposito è stato pubblicato nel sito Web del Tribunale;

rilevato che, nella propria relazione, il Commissario giudiziale ha espresso un parere favorevole circa la esistenza di prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale di WORK SERVICE GROUP S.P.A.;

osservato, ancora, che in data 30.11.2023 è pervenuto il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale si è rimesso alle valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per la apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ritenendo che la relazione del Commissario giudiziale non contenesse dati dettagliati sulle commesse, sulla relativa scadenza e sorte nonché indicazioni precise circa la natura del rapporto contrattuale con i dipendenti;

rilevato che, a seguito del parere ministeriale, la società debitrice ha depositato in data 4.12.2023 'memoria integrativa e di osservazioni ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 270/99';

rilevato che il Tribunale, alla luce del parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha concesso termine di 15 giorni al Commissario giudiziale per fornire dati dettagliati sulle commesse, sulla relativa scadenza e sorte nonché indicazioni relative alla natura del rapporto contrattuale con i dipendenti;

considerato che in data 5.12.2023 il Commissario giudiziale ha ottemperato a quanto richiesto;

ritenuto che, alla luce della relazione ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 270/99 e dei chiarimenti da ultimo resi dal Commissario giudiziale, sussistano elementi di giudizio sufficienti ad apprezzare, allo stato, la sussistenza dei presupposti di legge descritti dagli articoli 27 e 81 D. Lgs. 270/1999;

rilevato, a tal proposito, che dalla relazione, così come successivamente integrata, è desumibile che il risultato del recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale di WORK SERVICE GROUP S.P.A. potrà essere con ogni probabilità perseguito, a parere del Commissario giudiziale, tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio di impresa di durata non superiore ad un anno (art. 27 co. 2 lett. a) D. Lgs. 270/99);

osservato, infatti, che il Commissario giudiziale ha compiuto previsioni economiche con riferimento ad un arco temporale che va sino al dicembre 2024 (un anno) e che, al contempo, ha depositato una manifestazione di interesse alla azienda (allegato 2 alla relazione) nonché ulteriori manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda medesima o di suoi rami (allegato 4 e 5 alla relazione integrativa); osservato che, per quanto concerne la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa durante il quale dovrebbe essere realizzato il processo di cessione, il Commissario Giudiziale ha affermato che le previsioni economiche elaborate dal management aziendale per il 2024 predicano la sussistenza di un margine positivo nelle singole *business unit*, seppur a valori ridotti (si vedano i dati aggregati di cui al punto 2.5 della relazione del Commissario giudiziale);

rilevato, poi, che il Commissario giudiziale ha allegato alla relazione integrativa uno schema della marginalità attese nelle singole *business unit* suddivise per singola commessa, con indicazione della data di stipula del contratto relativo alla commessa medesima e della scadenza del contratto stesso (allegato 1);

osservato, ancora, che il Commissario giudiziale ha allegato alla relazione integrativa anche l'elenco nominativo dei dipendenti di WORK SERVICE GROUP S.P.A., contenente la indicazione della rispettiva *business unit*, della tipologia di contratto di lavoro e della data di assunzione (allegato 3), da cui è desumibile che 19 dipendenti su 241 lavoratori sono assunti a tempo determinato, mentre i restanti hanno un contratto a tempo indeterminato;

ritenuto che, quindi, i dati ritenuti mancanti dal Ministero risultano essere stati adeguatamente integrati;

rilevato che, inoltre, il Commissario giudiziale ha fatto presente che sono state formulate più manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda (o di suoi rami);

ritenuto che, allo stato, non sussistano elementi per ritenere non serie le manifestazioni di interesse dimesse, fermo l'obbligo per il Commissario giudiziale (e straordinario) di comunicare immediatamente al Tribunale eventuali circostanze di segno contrario che dovessero sopravvenire; osservato, infine, che appare opportuno, nelle more della nomina del Commissario straordinario, affidare al Commissario giudiziale la gestione ordinaria della società WORK SERVICE GROUP S.P.A.;

p.q.m.

vista la sentenza n. 134/20239 e visti gli articoli 27 e 38 D. Lgs. 270/1999,

- ammette alla procedura di amministrazione straordinaria WORK SERVICE GROUP S.P.A., in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Milano via Benvenutto Cellini 1;
- affida l'amministrazione ordinaria della società al Commissario giudiziale avv. Francesco Grieco fino alla nomina del Commissario straordinario;
- manda per la nomina del Commissario straordinario al Ministero;
- -manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni previste dall'art. 30 u.c. D. Lgs. 270/1999 nonché per la comunicazione al Ministero nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre giorni.

Si comunichi anche al Commissario giudiziale.

Venezia, 14.12.2023

Il Presidente estensore